



Bologna, 22 Maggio 2019

Circolare n.4/2019

Oggetto: Trasmissione telematica dei corrispettivi.

L'art. 17, D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito con modifica dalla L. 17.12.2018, n. 136, prevede – in capo ai commercianti al minuto - un generalizzato obbligo di **memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**.

L'obbligo scatta:

- ➔ per i commercianti al minuto con volume d'affari **superiore a 400.000** euro dall'**1.7.2019**;
- ➔ per i commercianti al minuto con volume d'affari **fino a 400.000** euro dall'**1.1.2020**.

La gradualità dell'introduzione dell'obbligo tiene conto dei tempi necessari all'adeguamento o alla sostituzione dei registratori di cassa con i nuovi **registratori telematici (RT)**.

I RT sono costituiti da componenti *hardware* e *software* in grado di registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di *input*.

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

- 1) L'esercente (o un suo delegato) deve seguire le procedure di accreditamento online messe a disposizione sulla piattaforma "Fatture e Corrispettivi" sul sito web dell'Agenzia delle entrate.
- 2) Una volta che l'esercente ha effettuato l'accreditamento, il tecnico abilitato (gli apparecchi sono attivati o disattivati da soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate) può procedere con il censimento del dispositivo e con l'attivazione dello stesso.
- 3) La fase di attivazione termina con il rilascio di un codice immagine (QRCODE) da applicare in apposito alloggiamento dell'apparecchio, visibile ai clienti. Infatti, il codice contiene l'indirizzamento ad una pagina *web* sul sito dell'Agenzia delle Entrate su cui è possibile verificare i dati identificativi del registratore, nonché i dati dell'esercente.

Per l'**adeguamento tecnologico** (acquisto o adattamento degli apparecchi) dei registratori di cassa è prevista l'attribuzione, per gli anni 2019 e 2020, di un **contributo** complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta e fino a 250,00 euro per l'acquisto di un nuovo apparecchio o fino a 50,00 euro per l'adattamento degli apparecchi già in uso.

L'utilizzo del credito è consentito a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui si realizzano i seguenti requisiti:

- è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi;

- è stato pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

Per l'utilizzo del contributo occorrerà presentare il modello F24 indicando il codice tributo 6899 nella sezione "erario" e, quale "anno di riferimento", l'anno di sostenimento della spesa. L'F24 andrà presentato telematicamente tramite intermediario (lo Studio) o tramite *fisconline*.

L'utilizzo del contributo andrà riportato nella dichiarazione dei redditi, si sottolinea quindi l'importanza di avvisare lo Studio se il modello F24 viene presentato autonomamente.

DATI DA TRASMETTERE

dati identificativi della trasmissione;
data e ora della rilevazione;
dati delle operazioni effettuate (ammontare, aliquota IVA, imposta, natura dell'operazione, eventuale applicazione del metodo della ventilazione, eventuale riferimento normativo, ecc.);
dati relativi a eventuali interventi tecnici o segnalazioni di eventi eccezionali

Circa il **quadro sanzionatorio**, è previsto che - in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi, ovvero di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri da parte dei soggetti obbligati - si applica:

- la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato o non registrato;
- la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività.

I soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi hanno i seguenti **benefici**:

- non sono tenuti a certificare i corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta – verrà comunque prodotta una documentazione atta a rappresentare l'operazione;
- non sono tenuti a registrare i corrispettivi nell'apposito libro;
- quanto ai termini di accertamento, a partire dal 2020, si consente una riduzione di 2 anni per i commercianti al minuto che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500,00 euro (art. 3, D.Lgs. 127/2015).